CANCELLAZIONI

DAL CASELLARIO GIUDIZIALE

PER

L'AVV. MARIO AGOSTINI D'AQUINO

PRETORE IN SIDERNO

Omaggio dell'Autore, con preghiera di un cenno bibliografico nella Rivista penale

~~Prezzo L. 1,00~~

GERACE
TIPOGRAFIA EMILIO CAUTEL[illegible]
1891

LUCCHINI

Italy

Crim

CANCELLAZIONI

DAL CASELLARIO GIUDIZIALE

PER

L' AVV. MARIO AGOSTINI D' AQUINO

PRETORE IN SIDERNO

GERACE
TIPOGRAFIA EMILIO CAUTELA
1891

CANCELLAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Quoties lege aliquid unum vel alterum introductum est, bona occasio est caetera quae tendunt od eandem utilitatem, vel interpretatione, vel certe jurisdictione suppleri.

(l. 13 D. De legibus)

SOMMARIO

I Interesse dell' argomento. II. Scopo della conservazione nel Casellario. III. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. IV. Esame dei varii pareri e conclusione.

I.

Nella giurisprudenza nostra si è spesso agitata una quistione di libertà e di giustizia intorne all' interpetrazione dell' art. 604 della procedura penale del 1865, per vedere se i casi ivi enunciati pei quali si puó ordinare la cancellazione delle imputazioni dai registri penali o dal Casellario giudiziale debbano estendersi ad altri non espressi, ma virtualmente compresi perchè derivanti da principio comune, ovvero siano tassativi; i più autore-

voli commentatori del detto Codice si sono lungamente trattenuti in tali considerazioni e furono nei tempi scorsi pubblicate nelle Riviste giuridiche dissertazioni sull' argomento ; di guisa che, come dicono i sigg. Borzani e Casorati, non v' ha articolo del sudetto codice che sia stato lungamente discusso e straziato come il 604.

La quistione assume gravità ed importanza perchè riguarda quelle decisioni colle quali fu assolto l' imputato o si dichiarò non farsi luogo a suo carico a procedimento penale, imperocchè la conservazione nel Casellario di alcune di tali decisioni, quando non fosse assolutamente richiesta dalla sicurezza ed utilità sociale e pienamente giustificata dalla causa che determinò la pronunziazione del magistrato, porterebbe una ingiusta restrizione ed offesa alla libertà del cittadino colla diminuita riputazione effetto legale della conservazione anzidetta, di quella riputazione civile (existimatio) che in uno Stato retto con libere istituzioni forma del cittadino il patrimonio più prezioso.

Non sarà dunque opera superflua o vana riassumere ed esaminare brevemente i pareri e responsi della scuola e della giurisprudenza sino ad oggi sulla questione tanto dibattuta : se i casi enunciati nel detto articolo pei quali può ordinarsi la cancellazione delle imputazioni dal Casellario siano dimostrativi o tassativi. Col qual esame e col confronto ancora di nuove disposizioni legislative ci proponghiamo dimostrare che tal enunciazione debbasi ritenere fatta *demonstrationis causa*, senza potersi logicamente ammettere il contrario. E posto tale principio, non perdendo di mira il fine della legge, per cui veniva il Casellario istituito, ricercheremo quali altri casi non espressi debbansi ritenere virtualmente compresi.

II.

Col R. Decreto del 1. Dicembre 1865, con cui veniva istituito, ad imitazione del sistema Francese, il Casellario giudiziale, fu ordinata la concentrazione e conservazione in apposito Ufficio degli antecedenti penali in decisioni *divenute irrevocabili*, non solo per l' accertamento della recidiva, ma ancora del criterio sulla moralità dei cittadini imputati, come rilevasi dalla Relazione del Guardasigilli premessa al detto decreto, nella quale è detto:

» Nè è da credere che tali vantaggi abbiano a riferirsi
» unicamente all' amministrazione della giustizia penale; molti
» ne avrà la pubblica amministrazione in genere, poichè la
» conoscenza esatta dagli antecedenti giudiziali puó servire non
» poco anche al migliore andamento di altri rami di pubblico
» servizio. Cosi nella formazione delle liste elettorali e di quelle
» dei giurati, nell' accettazione ed esclusione dei surroganti
» militari, nell' ammissione a pubblici impieghi, nella conces-
» sione di patenti e licenze per l' esercizio di qualunque ufficio
» impiego o professione, per cui sia necessario di conoscere
» quale grado di fiducia si possa accordare al privato, in tutto
» ció la pubblica amministrazione puó trarre profitto con celerità
» e sicurezza dal casellario giudiziale ».

È evidente perció che, a raggiungere l' utile scopo, debbano essere conservate (oltre delle condanne) quelle decisioni che offrano qualche indizio di tendenza delittuosa, ossia un documento inoppugnabile di sospetto sulla immoralità del cittadino imputato, da mettere in guardia la società, essendo le conseguenze, che da tale conservazione derivano, della massima importanza giuridica e sociale. Di vero, la conservazione o

pubblicazione nel Casellario anche di sentenze od ordinanze istruttorie, le quali decidono nel modo sopradetto su talune imputazioni, costituisce già per le leggi vigenti una certa nota d' infamia civile, una diminuzione di capo, perchè basta l' iscrizione in casellario o l' impedita e negata cancellazione per fare perdere a colui che vi è annotato il diritto di esercitare pubblici ufficii; così nell' art. 6 della legge 8 Giugno 1874 sui Giurati, modificato dal decreto 1. Dicemhre 1889, è prescritto al num. 2. che non possono essere assunti all' ufficio di giurato coloro che essendo stati assoluti dall' imputazione di uno dei delitti indicati nell' articolo precedente o avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non abbiamo ottenuto o non possano ottenere, ai termini del codice di procedura penale, che l' imputazione sia cancellata dai registri penali.

III.

All' art. 1.º del decreto sul casellario è prescritto di conservarsi, oltre le sentenze di condanna:

» Num. 2.º Le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a
» procedimento penale, tranne quelle che furono profferite perchè
» il fatto non è provato o non costituisce un reato e quelle per
» le quali è stato pronunziato il provvedimento accennato nello
» art. 604 del codice di procedura penale ».

E nell' art. 604 sopradetto è prescritto:

» Allorchè con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile
» l' imputato sarà stato assoluto o si sarà dichiarato non farsi
» luogo a procedimento, o perchè il fatto non costituisce reato,
» o perchè consta non essere avvenuto il fatto che formò l' og-
» getto dell' imputazione, o è provato che l' imputato non l' ha
» commesso o non vi ha avuto parte, l' imputato potrà doman-

» dare che si abbia per cancellata dai registri penali la impu-
» tazione iscritta a suo carico ».

Limitando la nostra breve dissertazione intorno alle decisioni accennate in generale nel capo 1.°, dobbiamo ricercare se debbano andare comprese nell' art. 604 della procedura penale tutte od alcune delle decisioni di *assoluzione per insufficienza di pruove, di non luogo a procedimento per insufficienza di indizii, per prescrizione dell' azione penale, per remissione o desistenza dalla querela, nei casi in cui è indispensabile la istanza privata di punizione*, argomento di questione lungamente dibattuta nella giurisprudenza, per conchiudere se i casi enunciati nel detto articolo siano tassativi o dimostrativi.

Circa l' assoluzione per insufficienza di pruove, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 13 Marzo 1872, si esprime così :

» Attesocchè la mancanza di sufficiente pruova di reità,
» sulla quale poggia l' assoluzione dell' imputato in seguito del
» dibattimento, si risolve per necessità di legge nel concetto di
» non essere stato l' imputato medesimo l' autore del reato,
» imperciocchè tanto vale il dire che la sua reità non è provata,
» malgrado qualche dubbio sulla sua innocenza, dubbio che è
» eliminato nel primo caso.

» Attesocchè divenuta irrevocabile la sentenza con la quale
» l' imputato fu assoluto non si potrebbe respingere la domanda
» che si avesse per cancellata dai registri penali l' imputazione
» iscritta a suo carico ecc. ». Al quale parere si uniformavano le Corti di Cassaziene di Napoli e di Torino colle Sentenze dei 27 Aprile e 29 Gennaio 1877 (1).

Ed intorno alle ordinanze o sentenze istruttorie di non

---

(1) Saluto. Comm. al Cod. di P. P. (3 ediz. 1884) sotto l' art. 604.

luogo a procedere per insufficienza d' indizii, la Cassazione di Torino con sentenza dei 14 Ottobre 1887 riteneva ch' emesse tali dcisioni e potendosi, a mente dell' art. 266 della procedura penale, riaprire il processo al sopraggiungere di nuove pruove, non si possa chiedere la cancellazione dell' imputazione dai registri penali sino a che non sia prescritta l' azione relativa (1).

Pel caso di prescrizione dell' azione penale, la Cassazione di Napoli con sentenza dei 31 Marzo 1876 aveva detto:

» Che, per fermo, la prescrizione dell' azione penale es-
» sendo fondata sulla stessa base la quale costituisce il diritto
» del potere sociale alla irrogazione della pena, il mantenimento
» cioè dell' ordine pubblico e la tutela dei vicendevoli diritti,
» egli è evidente come il tempo intercorso dall' epoca del de-
» litto divenga per la società un fatto che la spoglia del diritto
» che aveva a dimostrarne colpevole e punirne l' imputato, e
» rispetto a questo divenga un fatto che gli attribuisce il diritto
» di esserne creduto innocente.

» Che la prescrizione adunque derivando per la disvolta
» teorica da un principio di giustizia ed essendo motivata dallo
» interesse generale, ne conseguiti operar dessa di pieno diritto,
» nel senso che il fatto stesso del reato rimanga estinto (art. 131
» C. P.), e si debba riputare come non mai esistito, e sia tolta
» non meno al P. M. la balìa di proseguire l' azione che allo
» imputato la difesa, dovendo egli volente o nolente sottostare
» alla prescrizione » (2).

Finalmente per la cancellazione dell' imputazione dal casellario nel caso di desistenza dalla querela, quando sia indispensabile l' istanza privata, la Cassazione di Torino, con sentenza

(1) Giurispr. Ital. Raccolta, anno 1888, pag. I. S., col. 162.
(2) Saluto ibid.

dei 24 Maggio 1876, accogliendo il ricorso Ceccopieri contro un' ordinanza della Camera di Consiglio di Modena, la quale aveva pronunziato che « la desistenza nei reati di azione privata » produce l' unico effetto di arrestare l' azione penale e di esimere » da pena il querelato, ma non puó distruggere il fatto a lui » ascritto e non pone in essere la sua innocenza, ció che ap- » punto la legge volle per farsi luogo alla cancellazione », annul- » lava codesta ordinanza e considerava, fra le altre cose:

» Che nei casi in cui pel procedimento è necessaria l' istanza » della parte privata, questa è sempre padrona dell' azione, la » quale come nasce e si mantiene in vita colla querela, così si » riduce al nulla e si paralizza colla desistenza. Il P. M. che » non viene investito mai dell' azione, ma solamente dell' eser- » cizio di essa, non puó impedire che il querelante eserciti libe- » ramente ed indipendentemente il suo diritto di parte offesa, » di desistere cioè dalla querela. Che il querelato il quale tal- » volta non é udito e non si è difeso perchè la desistenza è » susseguita immediatamente alla querela senza neppure stabilire » la sussistenza del fatto incriminato, per legge non deve risen- » tire pregiudizio qualsiasi in causa di quel procedimento; ed » uno gravissimo ne risulterebbe, qualora dovesse rimanere per » tutta la vita notato il suo nome nei registri penali quale im- » putato di diffamazione e d' ingiuria, tanto più ch' esso que- » relato in via ordinaria non ha mezzo legale per rifiutare la » desistenza, e solamente in casi eccezionali potrebbe iniziare » una procedura per calunnia contro il querelante ». (1)

Ma tale giurisprudenza non fu costante. La Cassazione di Torino, con sentenza degli 8 Maggio 1889 decideva che i casi indicati nell' art. 604 della procedura penale sono tassativi e

(1) Annali di G. Anno 1876, p. I. s. II. pag. 205.

che non può il beneficio della cancellazione estendersi ad altri non espressamente contemplati, fondandosi il Collegio anche sulle istruzioni del Governo intorno al servizio del Casellario; e soggiungeva circa la prescrizione dell' azione penale che se la toglie di mezzo non porge certezza dell' innocenza dell' imputato. (1)

Parimenti la Cassazione di Napoli addì 27 Aprile 1887, sul ricorso Irlandino, aveva ammesso l' imputato alla cancellazione della imputazione dal casellario nel caso stesso della prescrizione dell' azione, giudicando, fra l' altro, che tale concessione non possa negarsi a colui, cui venga disdetto di addurre o di compiere gli argomenti opportuni a chiarirsi incolpabile, Ma poi sulla medesima causa decidendo a sezioni unite con sentenza dei 7 Aprile 1888, riteneva il contrario, cioè che . casi dell' art. 604 siano tassativi e che ivi non si contempla ogni specie di sentenza assolutoria per qualunque via pronunziata . sibbene soltanto quelle che per ragioni di diritto o di fatto chiariscono l' innocenza manifesta dell' imputato colla doppia formola, a norma dei casi, cioè assolto, o con l' altra di non esservi luogo a procedimento (2). I responsi delle altre Corti supreme di Roma e Palermo furono spesso favorevoli alla cancellazione.

Col R. Decreto del 6 Dicembre 1888 soppresse le sezioni penali delle Corti di Cassazione di Torino, Firenze, Napoli, Palermo e deferiti i relativi affari a quella di Roma, la quale per l' altro decreto 10 Febbraio 1889 cominciò ad esercitare le sue nuove attribuzioni dal 1° Aprile stesso anno, non tardò guari l' occasione alla Cassazione penale unica di proclamare la sua massima sulla dibattuta quistione, colla sentenza dei 20 Luglio

(1) Giurisprud. Ital., anne 1889, pag. I. sez. II. col. 190.

(2) Ivi, anno 1887 p. I. sez. II. col. 295—Anno 1888 p. I. sez. II. col. 270.

successivo, e fu favorevole alla cancellazione delle decisioni per cui l' imputato venne assolto per insufficienza d' indizi, per desistenza dalla querela, per prescrizione, facendo le seguenti considerazioni sul ricorso del P. M.: « Il ricorrente, basandosi sulla » arida parola di una parte dell' art. 604 proc. pen., sostiene » che per accordare il beneficio dell' omissione della imputazione » nei certificati penali occorre che il richiedente si trovi in uno » dei casi ivi tassativamente indicati, cioè . . . . Ma dessi non » sono casi tassativi, sibbene indicativi.

» Le diverse formole indicate occorre che ponganvi in » relazione colla parola generica *assoluto* usata dal legislatore, » nella quale si compendiano tutte le formole di liberazione, » non escluse quelle indicate. L' aggiuntivo *assoluto* importa » prosciolto da una imputazione. E per comprenderne la portata » bisogna ricorrere alle disposizioni degli art. 250, 341, 393 e » 434 proc. pen. Il Magistrato inquirente usa le formole indi- » cate dagli art. 250 e 434; invece il giudice di cognizione in » seguito del pubblico dibattimento usa le formole indicate dagli » art. 344 e 393; ed ecco perchè nel redigersi l' art. 604 si » usó la formola generica, comprendendosi anche taluni casi di » assoluzione, onde indicare i diversi stadii giurisdizionali.

» Nell' art. 250, che è proprio la disposizione che cade in « taglio, perchè ad 8 Aprile 1879 la Camera di Consiglio pro- » sciolse il Cerqua per insufficienza d' indizî, è detto=Se laCamera » di Consiglio riconosce che il fatto costituisce reato, o che non » risultano sufficienti indizî di reità contro l' imputato, o che l' a- » zione penale è prescritta od altrimenti estinta, lo enuncierà » espressamente nell' ordinanza colla quale dichiarerà non farsi » luogo a procedimento. L' art. 604 contempla proprio il caso della » dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, cosicchè torne-

» rebbe inutile sul riguardo ogni ulteriore disquisizione, se non
» preoccupasse l' animo dei rigidi seguaci delle formole giuridiche
» quella dubitativa adoperata dalla Camera di Consiglio che
» prosciolse il Cerqua, conciossiachè essa non vedesi compresa
» nei casi ipotizzati dal mentovato art. 604. Ma mettendosi
» mente a quanto di sopra si è detto, senza durare fatica si
» può ben dire, che sotto la parola *assoluto*, non menochè
» sotto la frase *si sarà dichiarato non farsi luogo a pro-*
» *cedimento* possa andare compresa anche quella adoperata dalla
» Camera di Consiglio . . . .
» Osserva che se a tutto ciò si aggiunge di essere l' azione
» penale per quel reato già estinta per prescrizione e quindi
» doversi ritenere come non avvenuto il fatto che diede causa
» all' imputazione, la pretesa del ricorrente non avrebbe scopo
» giuridico, tranne quello di eternare la vergogna di un libero
» cittadino, la di cui moralità deve la stessa legge tutelare.

» Per le cose già dette par chiaro che il legislatore non
» intese escludere dal beneficio dell' art. 604 le assoluzioni
» proferite con sentenze divenute irrevocabili per fatto non pro-
» vato, per reità non provata, per insufficienza d' indizii, per
» desistenza e per prescrizione. E la ragione sta che agli effetti
» della vita dell' azione penale tanto vale la formola di non
» farsi luogo per inesistenza di reato, quanto quella della insuf-
» ficienza degl' indizii, poichè nell' un caso e nell' altro, finchè
non è prescritta l' azione, il P. M. colla sopravvenienza di
» nuovi lumi ha sempre il diritto di rimettere in movimento
» l' azione penale ». (1) Tale giurisprudenza della suprema Corte,
continuò costante a tutto il 1890 colle sentenze del 23 Ottobre
1889, 16 Giugno, 10 Luglio, 27 Settembre, 7 e 20 Ottobre

(1) Giurisprud. Ital. anno 1889, p. I. rez. II., col. 246.

1890 (1). Ma col novello anno cominció dalla stessa Corte a proclamarsi la massima opposta colle sentenze del 5 Gennaio e 17 Aprile, cioè che i casi dell' art. 604 siano tassativi, non dimostrativi, negando la cancellazione delle imputazioni intorno alle quali si dichiaró non luogo a procedimento per insufficienza d' indizii e per prescrizione dell' azione. Quindi colle altre sentenze 27 Giugno e 20 Luglio ritenne tali casi dimostrativi, dichiarando nell' ultima, che la disposizione si applica nei casi in cui havvi la presunzione d' innocenza (2).

Fra gli scrittori ci basti citare il Saluto (3) ed i signor Borzani e Casorati (4), entrambi favorevoli alla cancellazione delle imputazioni, su cui abbiamo esposta la controversia.

IV.

Innanzi tutto, notiamo fuggevolmente una oziosa ripetizione nel detto art. 604, perchè essendosi prescritto nel decreto sul casellario (art. 1° num. 2°) doversi escludere dal medesimo le ordinaze o sentenze profferite perchè *il fatto non è provato o non costituisce reato e quelle per le quali sia stato pronunziato il provvedimento accennato nell' art. 604 del codice di proc. pen.*, in questo, fra i casi per cui si puó chiedere la cancellazione, è annoverato quello dell' assoluzione quando *il fatto non costituisce reato.* Ed ora discendiamo nel merito della questione.

Circa le sentenze del magistrato di cognizione colle qual venne l' imputato assolto per insufficienza di pruove, egli è vero che avrebbe potuto ammettersi la cancellazione dal casellario,

(1) Cassazione Unica, Vol. 1., p. 455, 346, 351.
(2) Ibid., Vol. II., pag. 167, 207 395, 425.
(3) Ibid.
(4) Cnmmento alla preced. pen. Vol. VII. § 2455 e seg.

perocchè essendo definitive od irrevocabili, l' imputato non puó più essere sottoposto a processo pel medesimo fatto e, come disse la Corte di appello di Napoli, nella sentenza su riportata, l' assoluzione pronunziata, per tali motivi, in seguito al dibattimento, si risolve, nel concetto del proscioglimento, nel non essere stato l' imputato medesimo l' autore del reato. Ed il Guardasigilli compilatore e del codice di procedura penale e del decreto sul casellario, nella Relazione premessa al primo, venendo alla genesi e spiegazione dell' art. 604, aveva detto che tale disposizione è improntata di *benevolenza*, oltre che di giustizia, e ch per essa l' imputato assolto *per non essere provato o non punibile il fatto o per assoluta eliminazione di ogni responsabilità,* avesse diritto di chiedere che l' imputazione fosse cancellata.

Circa le ordinanze emesse nello stadio istruttorio colle quali si disse non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza d' indizii varrebbe per la cancellazione uno degli argomenti addotti di sopra, perchè la formola puó anche qui ritenersi assolutoria, non ostante la locuzione *per insufficienza d' indizii.* Si potrebbe dire inoltre che l' ordinanza non è diffinitiva od irrevocabile, se puó riaprirsi il processo al sopraggiungere di nuovi indizii, giusta gli art. 266, 445 del Cod. di proc. pen. (ed il decreto sul Casellario dispone la conservazione in esso *soltanto delle decisioni divenute irrevocabili*); e nel caso della riapertura del processo e del rinvio dell' imputato al giudizio, questo potrebbe terminare con una dichiarazione di non luogo a procedimento per inesistenza di reato o del fatto ascritto.

Ma tali argomenti non possono valere di fronte alla nuova legge sulla pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, la quale nello stabilire i caratteri della persona diffamata, passibile di ammonizione, prescrive:

» art. 95. Si avrà per diffamato colui che è designato dalla
» pubblica voce come abitualmente colpevole dei delitti di omi-
» cidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza
» alla pubblica Autorità, e sia stato per tali titoli colpito da più
» sentenze di condanna, o sottoposto a giudizio ancorchè sia
» questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità,
» ovvero sia incorso in procedimenti, nei quali sia stata pronun-
» ziata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento
» per insufficienza di pruova ». Tale ordinanza per produrre
quell' effetto dee essere emessa dalla Camera di Consiglio, come
è detto nell' art. 91 del Regolamento.

» art. 96. Si avrà anche come diffamato chi è designato
» dalla voce pubblica come abitualmente colpevole di delitti di
» incendio, di associazione per delinquere, di furto, rapina, estor-
» sione e ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione,
» o di favoreggiamento di tali delitti, e per questi titoli abbia
» subitō condanne o sia incorso nei procedimenti indicati nello
» articolo precedente ».

E per l' art. 182 della procedura penale, modificato dal R. Decreto 1.° Dicembre stesso anno, si puó contro tali persone rilasciare mandato di cattura, quando siano imputate di un delitto pel quale la legge stabilisce una pena superiore nel massimo ai tre mesi di reclusione o detenzione.

Tali decisioni adunque se da sole non producono la diffamazione anzidetta, concorrono assieme alla cattiva fama o cattiva condotta a costituirla ed a completare il carattere di persona sospetta; e dovendo risultare dai certificati penali, si rende perció necessaria la iscrizione di esse nel Casellario. Meno di quelle coperte dalla prescrizione, come ora si dirà.

Le decisioni adunque che debbono conservarsi nel casellario

e delle quali non è consentita la cancellazione, portino o no condanna, producono a carico di chi vi è annotato interdizione perpetua dall' esercizio di certi ufficî pubblici, diffamazione legale, restrizione di libertà in determinati casi col mandato di cattura, come di sopra si accennó; insomma la condizione giuridica di persona sospetta. Or tale sospetto d' indegnità dee attingersi assolutamente ad un fatto immorale subbiettivamente considerato in colui al quale venne attribuito e l' immoralità di costui apparire alquanto da turbare il sentimento della sicurezza o menomare la pubblica fiducia nella società; non essere un sospetto vago, infondato e, come disse il poeta, *un nome vano senza soggetto*, perchè allora riuscirebbe meramente arbitrario. Per conseguente dee prosupporsi l' esame del processo sul merito dell' imputazione.

Ció premesso, nella prescrizione dell' azione penale, questa per virtù di legge rimane estinta, e con essa il procedimento; il magistrato non fa che prenderne atto, dichiarando non luogo a procedimento, senza poter esaminare il fatto, ovvero pronunziare un giudizio sulla responsabilità dell' imputato. Inoltre questi non ha colpa di tale avvenimento e non puó rinunziare agli effetti, come nella ragion civile, perocchè la prescrizione sudetta avvenga *ope legis*, indipendentemente dal volere delle parti, avendo origine, secondo la scuola, nella impossibilità di ottenersi le genuine pruove dopo l' elasso di un certo tempo, il quale, assieme alla ricordanza del fatto, oscura di quelle la chiarezza e per tale modo affievolisce sino ad estinguere la coscienza del delitto. Sicchè la sentenza del magistrato di cognizione sul merito dell' imputazione non dovrebbe aver effetto, quando già si era verificata la condizione per la prescrizione sudetta, perchè il processo è infirmato nel suo fondamento, ossia

nella validità della pruova. La suprema Corte con l' ultima menzionata sentenza del 20 Luglio ammise la cancellazione di quelle ordinanze di non luogo a procedimento per insufficienza d' indizii, quando, senza riaprirsi il processo, decorse il tempo per la prescrizione. Ma la negava coll' altro responso del 27 Giugno nel caso di dichiarazione di prescrizione, in seguito ad annullamento per erronea motivazione sulla pena e per ammesso confronto tra la vecchia e la nuova legge.

I medesimi effetti si hanno nella desistenza dalla querela nei reati perseguibili ad istanza privata, se la desistenza ebbe luogo sotto l' impero del Codice penale abrogato, il quale non dava facoltà al querelato di rifiutarla e di chiedere fosse compiuto il procedimento, per farsi la luce sul reato ascrittogli. Il magistrato, ricevuta la desistenza, senza verun esame del processo, ovvero senza che avesse luogo una sentenza irrevocabile, dichiarava non farsi luogo a procedimento, per essere l' azione estinta (1). Laonde l' ordinanza, su riportata, della Camera di Consiglio di Modena, che la desistenza produceva l' unico effetto di arrestare l' azione penale e di esimere da pena il querelato, ma non poteva distruggere il fatto a lui ascritto e non poneva in essere la sua innocenza, partiva da una premessa falsa od arbitraria, cioè che la semplice querela contenesse o formasse da se sola un elemento di pruova; imperocchè se il fatto non fu esaminato, ovvero se su di esso non fu irrevocabilmente deciso, l' imputazione sia giuridicamente inesistente. Ed ora non potrebbe più dirsi che la remissione arresti semplicemente l' azione penale, perchè tale locuzione, comecchè impropria, fu cancellata

(1) Soltanto nei casi di adulterio o di concubinato la remissione ha effetto dopo la condanna facendo cessare tutte le conseguenze penali.

nell' art. 117 della procedura penale, modificato dal Decreto di sopra menzionato del 1º Dicembre 1889.

La desistenza inoltre, secondo il Codice abrogato, era imposta dal querelante al querelato, il quale non aveva facoltà di rifiutarla e poteva ignorare la querela, quando quella facevasi nello stadio istruttorio, e non sempre concorrevano gli estremi o si potevano avere le pruove della malafede per controquerelarsi di calunnia, se l' imputazione gli fosse stata notificata; sicchè la querela stessa poteva essere una ingiusta persecuzione, la quale compievasi colla desistenza nel fare iscrivere l' imputazione (o meglio la denunzia) nel Casellario a carico del denunziato, imponendo con grave detrimento una macchia al suo nome.

Pel nuovo Codice penale invece la remissione non è valida, se l' imputato ricusi di accettarla; disposizione non nuova nella storia della legislazione nostra; perchè già contenuta nell' art. 48 del codice Napoletano di procedura penale del 1819. Per tale modo, riconosciuto nel querelato il diritto di respingere la desistenza, allo scopo di dimostrare ai giudici la propria innocenza, veniva ristabilita l' eguaglianza delle parti innanzi alla legge. Epperó soltanto sulle decisioni di non luogo a procedimento per remissione della parte lesa, pronunziate sotto l' impero del codice vigente, si potrebbe discutere se sia o non ammessibile la iscrizione nel casellario, o la cancellazione dopo, in seguito all' accettazione fatta dal querelato, la quale potrebbe interpetrarsi come tacita conferma del reato a lui ascritto. (1)

(1) La Corte di Cassazione con sentenza degli 8 Luglio 1890 decise che la contumacia dell' imputato implica accettazione della remissione, perchè trattasi di decisione a lui favorevole, dichiarandosi estinta l' azione penale (Ibid. V. I. p. 351). Ma se l' imputazione dovrà conservarsi nel Casellario, seconde la recente massima della Corte che i casi indicati nell' art. 60[illegible] sono tassativi, il beneficio é quasi del tutto frustrato e l' argomento addotto di sopra verrebbe meno.

Dalle cose discorse adunque discende, come corollario, che nei casi di prescrizione dell' azione e di remissione (quest' ultima fatta sotto l' impero del Codice abrogato) niun fondato sospetto puó concepirsi contro l' imputato, perchè il fatto immorale ascrittogli dee ritenersi giuridicamente inesistente.

Aggiungasi l' argomento della contradizione in che si porrebbe la legge con se stessa, se si accogliesse l' opposta sentenza, perocchè da una parte vieterebbe l' esame od un deffinitivo giudizio sul merito del fatto ascritto all' imputato, e dall' altra gli rimprovererebbe il fatto stesso; chè tale significato ha la conservazione in casellario.

Ammessi tali principî, non si potrebbe dai contradittori più invocare coscienziosamente l' argomento della *utilità* o *necessità politica* anche nei due casi anzidetti, perchè, trattandosi di sacrificare diritti dei cittadini, essa non sarebbe ammessibile quando fosse scompagnata dalla giustizia, siccome nel mondo morale, giusta la massima di Cicerone, non possono accordarsi l' utile col disonesto. *Sic quod honestum non est, id utile ut sit effici non potest, adversante et repugnante natura* (1). Ed inoltre

(1) De officis L. III. cap. XIX.

mancando il fondato sospetto, il sentimento della pubblica sicurezza non sarebbe turbato. Così apparisce necessaria logicamente la comprensione dei sudetti due casi non espressi, fra quelli indicati nell' art. 604 di sopra citato, perchè hanno identico significato a quelli pei quali è ammessa la cancellazione dal casellario, perchè il fatto non è avvenuto o non è provato.

Ad evitare tuttavia opinioni e decisioni discordi, confidiamo che nella riforma del procedimento penale, la cui necessità è sentita da tutti, vengano rinnovate la disposizione del sudetto articolo 604 e le altre del decreto sul Casellario in perfetta ar-

monia coi concetti di libertà e di giustizia che informano il detto Codice, di cui a buon diritto la patria nostra si vanta e che risponde ai voti della scienza e della civiltà.

FINE